

DOMANDA di MEDIAZIONE

Spett.le
G. D. G. srl
Via G. Ripamonti, 22
20136 Milano

A mezzo PEC all'indirizzo: gdgsrl@pec.it

Domanda di avvio di una procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 in attuazione dell'articolo 60 della L. 69/2009 finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Pubblicato sulla G.U. n. 53 del 05/03/2010 in vigore dal 20/03/2010 così come modificato da L. 98/2013 di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013 e s.m.e i.

ISTANTI: **Gentile Salvatore**, nato a Crotone il 18.09.1965, C.F. GNTSVT65P18D122M (quale titolare del contratto di mutuo) e **Lumare Maria Grazia**, nata a Crotone il 07.09.1968, C.F. LMIRM-GR68P47D122V (quale fideiussore unico), entrambi residenti in Viadana, via Convento n. 18, rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'**Avv. Pietro Ferrazzi** del Foro di Mantova (C.F. FRRPTR80H17E897F - P.IVA 02259340202, PEC pietro.ferrazzi@avvocatimantova.it), presso il cui studio eleggono domicilio in Mantova, p.za Cavallotti n. 1.

Recapiti a cui si chiede di ricevere le comunicazioni del procedimento di conciliazione da avviare: Tel. 0376.328338 - Cell. 347.7826400 - Fax: 0376.360791 - Mail: avv.pietroferrazzi@gmail.com - PEC: pietro.ferrazzi@avvocatimantova.it.

Recapiti degli istanti: mail: daly.daly@libero.it, cell. 348.8801077.

Il sig. Gentile Salvatore e la sig.ra Lumare Maria Grazia

Chiedono

di avviare un tentativo di conciliazione da svolgersi nel luogo del Giudice territorialmente competente di Mantova per risolvere una controversia, ai sensi del D. Leg. 28/2010 art. 5 comma 1/bis (mediazione obbligatoria)

nei confronti di

INTESA SAN PAOLO S.P.A., già **CARIPLO-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A.**, P.IVA 10810700152, con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, filiale di Viadana, l.go De Gasperi n. 15, 46019 Viadana (MN).

Oggetto della controversia

Il Sig. Gentile Salvatore faceva eseguire una perizia econometrica con parere pro-veritate in relazione

al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. 102906, stipulato per capitali € 67.139,40 in data 29.09.1998 con Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde SpA, ora Intesa San Paolo S.p.A., di cui la moglie sig.ra Lumare Maria Grazia è garante fideiussore unico.

Da tale analisi, tesa alla ricostruzione del suddetto rapporto e alla verifica della correttezza e della liceità degli addebiti operati dalla Intesa San Paolo S.p.A., emerge che il contratto in oggetto registra illeciti di rilevante e grave entità, con risvolti oltre che civilistici anche di natura penale, per l'indebita applicazione da parte dell'Istituto di Credito di interessi ultra-legali, dovuti anche all'utilizzo del metodo di ammortamento a rate costanti cosiddetto "alla francese", il tutto in violazione dell'art. 1283 c.c e della normativa anti-usura (L. 108/96).

Esaminato il contratto n° 102906 stipulato in data 29.09.1998 con la Intesa San Paolo SpA si evidenzia quanto segue:

- Il tasso previsto dal contratto di mutuo è pari al 6,1 %;
- Il tasso di mora pattuito è pari al 10,2%;
- Nel settembre 1998 il tasso soglia trimestralmente fissato era pari all'11,76%;
- Il tasso globale, considerando tutti gli oneri previsti per l'erogazione del credito, alla data di stipula era pertanto superiore di oltre 5 punti al tasso soglia, con la conseguenza che il contratto risulta affetto da usura.

Il presente procedimento è promosso pertanto allo scopo, accertata l'intervenuta gratuità del contratto di mutuo in oggetto a norma dell'art. 1815 c.c., di ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte alla Banca a titolo di interessi e spese, il ricalcolo dell'importo delle rate residue, nonché il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito dell'indebitato e della conseguente carenza di liquidità e disponibilità economica.

Ragioni della pretesa.

Il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. 102906 stipulato dal sig. Gentile Salvatore in data 29.09.1998 con Cariplo-Cassa di Risparmio delle Province Lombarde SpA, ora Intesa San Paolo S.p.A. è da ritenersi, in conseguenza di quanto sopra, a titolo gratuito ex art. 1815 cc secondo comma e la clausola relativa alla pattuizione di interessi, risultati nella somma usurari, è da ritenersi a ogni effetto nulla, al pari degli usi applicati dall'istituto per applicare il metodo di ammortamento "alla francese" che ha generato anatocismo. Le somme indebitamente percepite dalla banca nel corso del rapporto, quantificabili a oggi in **complessivi € 35.196,88**, salvo miglior quantificazione, dovranno essere restituite all'istante e la rata mensile del mutuo dovrà essere ricalcolata considerando unicamente il numero di rate rimanenti (durata totale n. 180 mensilità) e la quota di capitale residuo ancora da restituire all'Istituto di Credito.

Valore indicativo della pretesa.

Gli importi relativi agli interessi pagati in relazione alla somma erogata a capitale, alla luce dell'eventuale gratuità del contratto, operante ex tunc, dovranno essere ricontabilizzati sulla base dei piani di ammortamento aggiornati. Dovrà inoltre essere valutato, in via equitativa, quanto dovuto per i danni da mancata disponibilità economica in conseguenza delle somme indebitamente versate e per il danno morale patito dall'istante, gli interessi dal dovuto al saldo e le spese legali e per assistenza tecnica. Di conseguenza il petitum, e con esso il valore della controversia, devono ritenersi allo stato **indeterminati**.

* * * * *

A fronte della nuova normativa sulla mediazione obbligatoria recante disposizioni in merito alla competenza territoriale, si fa presente che l'istante rientra nella categoria dei "consumatori", la cui specifica disciplina prevede la competenza territoriale inderogabile del foro di residenza (art. 33 Codice del Consumo). L'istante si rende in ogni caso disponibile, a mezzo del suindicato procuratore e anche al fine di agevolare la controparte, a svolgere il su indicato procedimento di mediazione, finalizzato alla definizione dell'instauranda vertenza, anche in via telematica - conference call (comunicazione a distanza). Nel caso di adesione della controparte alle modalità di svolgimento sopra indicate (conferenza telematica), si chiede di voler comunicare allo scrivente, entro dieci giorni dal ricevimento della presente istanza, le eventuali modalità di svolgimento.

* * * * *


Alla presente il richiedente allega copia del bonifico di euro 183,00 (comprensivo di IVA) per diritti di segreteria e spese di mediazione, copia della perizia econometrica e della perizia con parere pro-veritate dell'Avv. Meloni, copia del documento di identità degli istanti.

I sottoscritti dichiarano di aver visto il regolamento e il tariffario relativo a questo servizio presente sul sito www.milanomediazioni.it e di accettarne il contenuto. Dichiarano inoltre di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione.


I sottoscritti, nel trasmettere i propri dati a G.D.G. Srl, dichiarano di aver letto l'informativa inerente i servizi di Conciliazione e Mediazione e pertanto di essere edotti della natura del trattamento dei propri dati, così come da informativa allegata. Eventuali richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice Privacy) dovranno essere inoltrate presso la sede legale dell'organismo, Via Ripamonti n° 22 Milano (20136), oppure al seguente numero di fax: (0039) 02 89698179, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gdgsrl@pec.it.

Mantova, 20 marzo 2014.

Salvatore Gentile



Maria Grazia Lumare



NOTA INFORMATIVA

Noi sottoscritti **Gentile Salvatore**, nato a Crotone il 18.09.1965, C.F. GNTSVT65P18D122M (quale titolare del contratto di mutuo) e **Lumare Maria Grazia**, nata a Crotone il 07.09.1968 C.F. LMRMGR68P47D122V (quale fideiussore unico), entrambi residenti in Viadana, via Convento n. 18, in relazione alla vertenza insorta contro INTESA SAN PAOLO SpA, già CARIPLO SPA, avente a oggetto l'analisi dei tassi di interesse e dell'anatocismo applicati nel rapporto di mutuo n. 06223435, ai sensi dell'art. 4, c. 3 D.Lgs. n. 28/2010 e della L. 98/2013 **dichiariamo** di essere stati informati anticipatamente, in modo esauriente e chiaro e comunque prima del formale mandato, della possibilità di avvalerci del procedimento di mediazione.

Dichiariamo altresì, di essere stati informati che:

- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro;
- Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto alla metà;
- dell'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;
- delle tabelle, delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- delle maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- delle riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma.

Mantova, 19 marzo 2014.

Salvatore Gentile

Maria Grazia Lumare

Salvatore Gentile

Lumare Maria Grazia